

ATTO N. DD 364

DEL 28/01/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 25

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente al progetto di nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza 23.362,560 kWp da realizzare nel territorio dei Comuni di Volpiano e Settimo Torinese. Proponente: LANDENERGY 4 S.r.l. Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

con trasmissione PEC in data 21/08/2025, acquisita agli atti con prot. n. 147911/2025, LANDENERGY 4 S.r.l. con sede legale in Pocapaglia (CN), Strada San Secondo n.15, C.F./P.IVA 04147180048, ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA** relativamente all'iniziativa indicata in oggetto;

con successiva nota prot. n. 149434 del 02/09/2025 la competente Struttura di questa Città metropolitana ha richiesto al proponente, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., integrazioni documentali ai fini della procedibilità della domanda assegnando un termine di quindici giorni per la consegna;

con trasmissione in data 18/09/2025, acquisita con prot. n. 160298/2025 e successivamente perfezionata con ulteriore consegna acquisita con prot. n. 161120 del 19/9/2025, il proponente ha reso disponibile la documentazione integrativa complessivamente richiesta consentendo di dar corso all'avvio della procedura ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

il progetto riguarda la realizzazione, in prossimità della località denominata "Cascina Mangarda" del Comune di Volpiano e in corrispondenza del confine comunale di Settimo Torinese, di un nuovo impianto fotovoltaico a terra suddiviso in 2 sotto-campi e costituito da tre lotti risultati funzionali alla soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica messa a punto da e-Distribuzione S.p.A.; sulla base dei dati di progetto esso risulta caratterizzato da una potenza nominale di picco complessiva pari a circa 23.362,560 kWp e da una potenza di immissione in rete quantificata in circa 14.080 kW relativamente ai lotti A e B e di 7.040 kW relativamente al lotto C; l'impianto interessa parzialmente anche il territorio della Città di Settimo Torinese ed è proposto su una superficie catastale complessiva di circa 23 ettari ad oggi destinata alle pratiche agricole;

l'energia elettrica prodotta sarà integralmente ceduta alla rete a mezzo di un apposito doppio elettrodotto interrato sotto strada esistente e utile alla connessione delle due cabine di consegna in progetto all'esistente

Cabina Primaria “AT/MT DY00-1-38 1923 CEAT 80160” localizzata in Comune di Settimo T.se;

in relazione alla predetta potenza nominale di progetto e in considerazione della specifica area di intervento, l’iniziativa è risultata rientrare nella **categoria di cui alla lettera d-quater) del punto 2. dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006** e s.m.i. come altresì richiamata **all’Allegato B alla L.R. n. 13/2023** così come aggiornato agli effetti della **D.G.R. del Piemonte 7 luglio 2025 n. 10-1331** ed essendo non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette o in siti Rete Natura 2000 è risultato da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA la cui competenza, ai sensi della medesima L.R. n. 13/2023 e s.m.i., è delegata alla Città metropolitana di Torino;

alla data di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’intera area agricola interessata dal progetto di intervento in oggetto rientrava infatti tra le aree idonee *ex lege* di cui all’art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i. ed in particolare risultava da riferire, in parte, alla fattispecie di cui alla lettera c-ter), punto 2) “*le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento*” e, in parte, alla fattispecie di cui lettera c-ter), punto 3) “*le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri*”;

il D.L. n. 175 del 21 novembre 2025, entrato in vigore il 22/11/2025, e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1 della L. 15 gennaio 2026 n.4, ha però apportato rilevanti modifiche alla disciplina sulle aree c.d. immediatamente idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti FER); in particolare, con il D.L. n. 175/2025 è stato inserito nel D.Lgs. n. 190/2024 l’art. 11-bis (Aree idonee su terraferma) che, in aggiornamento alla sopra richiamata fattispecie previgente, al rispettivo comma 1, lettera l), punto 1), dispone che sono considerate aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici “*le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all’articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento*”; ciò pur confermando tra le aree idonee *ex lege* “*le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri*” (D.Lgs. n. 190/2024 art. 11-bis, c. 1 lett. l) punto 2));

il D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. al medesimo art. 11-bis, c. 2 conferma peraltro che “*l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c) , d) , e) , f) , l), numeri 1) e 2)*”;

alla luce delle presenti novità normative, intervenute solo ad istruttoria già avviata, una certa porzione del progetto in argomento, comunque residuale rispetto al totale di superficie di intervento, risulterebbe pertanto, ad oggi, non più attuabile;

considerate le finalità proprie della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la relativa natura preliminare e autonoma rispetto alle successive procedure autorizzative/abilitative cui sarà, in tutti i casi, soggetto l’intervento in progetto, si è ritenuto opportuno concludere la procedura in oggetto avviata su istanza del proponente in data 21/8/2025; ciò allo scopo di valorizzare quanto emerso nell’ambito delle valutazioni istruttorie condotte e affinché lo stesso proponente possa, in una fase successiva, valutare eventuali modifiche alla configurazione progettuale tali da rendere effettivamente attuabile l’iniziativa in progetto, nelle more di eventuali nuovi aggiornamenti del predetto

quadro normativo di riferimento e altresì della possibile definizione dei previsti provvedimenti regionali finalizzati all'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti FER, ulteriori rispetto a quanto ad oggi disciplinato nell'ambito del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.;

Dato atto che:

in data 25/09/2025 con nota prot. n. 165181 è stata inviata ai soggetti interessati la *“Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento”* ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana, già istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i., che ha svolto, nella mattinata del 27/10/2025 alla presenza del proponente e dei progettisti incaricati, un apposito sopralluogo istruttorio sui luoghi interessati dal progetto e che si è poi riunito presso la sede di questa Città metropolitana nel pomeriggio del medesimo giorno; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle Strutture dell'Organo Tecnico per la VIA ed in particolare, richiamando i contributi rilasciati in forma scritta:

- nota prot. n. 169480 del 02/10/2025 della Direzione Azioni Integrate EE.LL. - U.S. Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 189323 del 30/10/2025 della U.S. Tutela Flora e Fauna;
- relazioni di contributo tecnico trasmesse con nota prot. n. A4A9D7E/96911 del 05/11/2025 di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale di Torino;
- nota prot. 216165 del 15/12/2025 della Direzione Viabilità 1;

nel corso dell'istruttoria, in aggiunta ai contributi delle Strutture dell'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana, sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni:

- nota prot. n. 149905 del 06/10/2025 del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte;
- nota prot. n. SANT-213/2025-CON del 10/10/2025 di Snam Rete Gas S.p.A.;
- nota prot. 22002-P del 10/10/2025 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 45395 del 13/10/2025 del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 107381 del 17/10/2025 di SMAT S.p.A.;
- parere dell'Organo Tecnico Comunale della Città Settimo Torinese riunitosi in data 15 Ottobre 2025 e trasmesso con nota prot. n. 70346 del 22/10/2025;
- parere del comune di Volpiano trasmesso con nota prot. n. 26851 del 23/10/2025;
- nota prot. n. 127896 del 27/10/2025 di Terna Rete Italia S.p.A.;

stanti i contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento e quanto emerso sulla base delle valutazioni condotte in sede di riunione dell' OT per la VIA in data 27/10/2025, con nota prot. n. 195192 del 06/11/2025, l'Ufficio competente ha trasmesso al proponente una apposita richiesta di integrazioni secondo le previsioni dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al fine di acquisire ulteriori specifiche e approfondimenti utili alla corretta conclusione della procedura;

con trasmissione pec in data 09/12/2025, acquisita agli atti con prot. n. 213480/2025 e successivamente perfezionata con ulteriori consegne acquisite con prott. nn. 214620 del 11/12/2025, 215202 del 12/12/2025 e

217016 del 16/12/2025, il proponente ha consegnato nuovi elaborati tecnici e di approfondimento in riscontro alla predetta richiesta di integrazioni prot. n. 195192/2025; documentazione poi resa disponibile agli Enti e soggetti interessati per le possibili nuove o ulteriori valutazioni e osservazioni di competenza con nota della competente Struttura di questa Città metropolitana prot. n. 219438 del 19/12/2025 assegnando il termine ultimo di 30 giorni per il rilascio dei pareri di competenza;

successivamente sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi:

- nota prot. n. 222161 del 24/12/2025 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi di questa Città metropolitana;
- nota prot. n. ENAC-ANO-0006872-P del 15/01/2026 di ENAC;
- relazione di contributo tecnico trasmessa con nota prot. n. A4A9D7E/3786 del 19/01/2026 di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale di Torino;
- parere dell'Organo Tecnico Comunale della Città Settimo Torinese riunitosi in data 14 Gennaio 2026 e trasmesso con nota prot. n. 4159 del 22/01/2026;

Rilevato che:

sulla base di quanto indicato nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale e nella relazione esplicativa delle integrazioni l'area oggetto di intervento, si inserisce in parte in Comune di Volpiano, località Cascina Mangarda, e in parte in territorio della Città di Settimo T.se e si trova su terreni agricoli nelle disponibilità del proponente;

l'impianto in progetto adotta moduli FV assemblati su strutture metalliche di tipo fisso e orientati in direzione Est-Ovest e sarà costituito da un totale di n. 3 lotti suddivisi in due sotto-impianti (impianto "1" costituito dai lotti "A" e "B" e impianto "2" costituito dal lotto "C"); l'energia elettrica prodotta sarà integralmente ceduta alla rete a mezzo di apposita connessione all'esistente Cabina Primaria "AT/MT DY00-1-381923 CEAT/80160" sita in Comune di Settimo T.se.;

il tracciato di connessione collegherà l'impianto alla cabina primaria esistente "AT/MT DY00-1-381923 CEAT/80160" localizzata nel comune di Settimo Torinese (TO) in corrispondenza dello stabilimento Pirelli Industrie Pneumatiche S.r.l.. Il nuovo elettrodotto interrato verrà realizzato direttamente a cura del Gestore della rete e-Distribuzione S.p.A. e avrà una lunghezza di circa 1.750 metri e svilupperà a partire dalle nuove cabine di consegna in progetto denominate "Re Martino DY20-801218" e "LAND DY20-2-819508" previste all'interno dell'area di impianto in prossimità ai moduli FV;

Rilevato altresì che:

l'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato quanto qui di seguito riportato;

dal punto di vista amministrativo/programmatico

sulla base della Tav. P2 allegata al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 il campo fotovoltaico in progetto non interessa aree o elementi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; il sito di intervento confina a sud direttamente con alcune aree boscate che si sviluppano lungo gli argini della Bealera nuova, tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) che tuttavia saranno mantenute all'esterno dell'area di intervento in progetto. Non è dunque prevista alcuna trasformazione del bosco. L'area di progetto si colloca: all'interno dell'ambito 36 "Torinese" di cui alla Tav. P3 del PPR e internamente all'Unità di Paesaggio 36.07 "Settimo" identificata

dall'art. 11 delle relative NdA come di tipo “IX – *Rurale/insediato non rilevante alterato*”; l'intero progetto ricade in “*Aree rurali di Pianura o collina*” come da Tav. P4 del PPR; il sito ricade inoltre entro la perimetrazione dei “*Contesti periurbani di rilevanza regionale*” di cui alla Tav. P5 del PPR;

dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) di questa Città metropolitana approvato con D.C.R. del Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011 si osserva che le opere in progetto non interessano ambiti tutelati; le opere interessano terreni collocati in corrispondenza di un varco ecologico identificabile quale spazio libero tra aree edificate funzionale alla continuità ecosistemica e paesaggistica; l'area di intervento si colloca inoltre entro la “*Transition zone*” della riserva della biosfera Collina Po, categoria Urban MAB (man and the Biosphere) istituita dall'Unesco nel 2016 e riconosciuta nella tavola PP5 del progetto preliminare PTGM entro cui vengono promosse pratiche di gestione sostenibile delle risorse; all'interno della “*Transition zone*”, che è la più esterna tra le zone interne alla biosfera, si applicano concetti generali della riserva riguardanti sostenibilità e utilizzo sostenibile del territorio con particolare attenzione alla lotta ai cambiamenti climatici;

la superficie su cui sorgerà il campo fotovoltaico interessa un'area agricola irrigua attualmente coltivata in modo intensivo essenzialmente a mais e a prato per la produzione di fienagione ricadente interamente su suoli di II Classe di capacità d'uso;

il sito d'intervento non ricade tra le aree sottoposte al vincolo di cui alla Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 e s.m.i. che disciplina gli interventi di modificazione o trasformazione d'uso in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;

il sito oggetto di intervento, sostanzialmente pianeggiante, non risulta interessato da fenomeni di dissesto di tipo gravitativo e si trova all'esterno delle perimetrazioni proprie delle Fasce Fluviali del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di distretto idrografico del fiume Po; risulta esterno anche alle aree a pericolosità e a rischio di alluvione di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);

l'area di progetto ricade entro la perimetrazione delle aree soggette a vincolo aeronautico dell'Aeroporto di Torino Caselle come individuate, ai sensi dell'art. 707 c. 5 del Codice della Navigazione, nell'ambito delle Mappe di vincolo approvate con Decreto ENAC n. 6 del 2/7/2013;

sulla base della documentazione tecnica esaminata le aree ove è prevista la realizzazione del campo fotovoltaico non interferiscono con le infrastrutture di competenza Snam Rete Gas S.p.A. o di Terna Rete Italia S.p.A. Una porzione dell'impianto in progetto risulta interferire parzialmente lungo il lato nord-est con la condotta idrica DN80 in ghisa sferoidale di pertinenza SMAT S.p.A., mentre una porzione del relativo tracciato di connessione nella zona della cabina primaria AT/MT in territorio del comune di Settimo Torinese potrebbe interferire parzialmente con la condotta idrica di pertinenza SMAT S.p.A. DN-100 così come evidenziato nel parere sopraccitato;

dall'analisi del vigente PRGC del Comune di Volpiano si evince che l'area di intervento è classificata in larga parte come “*Aree agricole indifferenziate – EA*” che individua zone condotte a coltura prevalenza di seminativi (frumento, mais, prato). L'area oggetto di intervento ricade dal lato Nord all'esterno della fascia di rispetto relativa alla rete autostradale A4 Torino-Milano-Trieste in prossimità dello svincolo “*Volpiano sud/Brandizzo Ovest*” e alla linea ferroviaria dell'alta velocità TO-MI, mentre il lato Sud è delimitato dalla fascia boschiva ripariale lungo l'alveo della Bealera Nuova e dalla ferrovia Torino-Milano. Dalla lettura degli elaborati del PRGC il terreno sede dell'impianto e la parte di tracciato dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale interessano inoltre aree in Classe IIb di pericolosità geomorfologica; con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Volpiano si segnala inoltre che l'area oggetto

di intervento è ricompresa in classe III “Aree di tipo misto”; sulla base di quanto evidenziato dal proponente gli interventi risulterebbero progettati in coerenza con le previsioni delle NdA del PRGC di Volpiano;

Dall’analisi del vigente PRGC del Comune di Settimo Torinese si evince che l’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto in progetto interessa le aree urbanistiche “Corridoio della Bealera Nuova” e “Corridoi ecologici e Reticolo ecologico minore” disciplinate agli artt. 47 e 52.4 delle NdA; il tracciato del nuovo cavodotto di connessione in progetto, previsto interrato in tutta la sua estensione, attraversa oltre al “Corridoio della Bealera Nuova” anche aree urbanistiche a destinazione agricola, “Aree boscate di compensazione ecologica”, Corridoi ecologici e Reticolo ecologico minore”, “Aree a prevalente copertura boscata” disciplinate rispettivamente agli artt. 47, 52,4, 52.8 delle NTA. In tutti i casi le opere in progetto non determineranno modificazioni significative all’attuale stato dei luoghi e non sono previsti interventi sui corridoi vegetati esistenti al contorno della Bealera Nuova di Settimo. Le aree interessate dall’elettrodotta risultano ricadere in parte in classe II2 e marginalmente in classe IIIa1 di pericolosità geomorfologica.

L’area di progetto non ricade all’interno di Aree Protette ex L.R. n. 19/2009 né interessa siti Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

in relazione allo specifico progetto di intervento, sulla base del quadro normativo vigente, recentemente aggiornato per effetto del D.L. n. 175/2025 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1 della L. 15 gennaio 2026, il proponente sarà successivamente chiamato a effettuare nuove e opportune verifiche, circa l’attuabilità dell’iniziativa in progetto in considerazione della superficie agricola effettivamente da considerare idonea *ex lege*, prima di presentare alla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera della scrivente Città metropolitana apposita domanda di Autorizzazione Unica ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.;

Dal punto di vista tecnico progettuale

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria e di quanto contenuto nello Studio Preliminare Ambientale depositato emerge che:

il quadro progettuale individuato quale soluzione preferibile prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico caratterizzato da potenza di picco pari a circa 23.362,560 kWp e potenza di immissione pari a 14,080 kW, con interessamento di una superficie agricola totale pari a circa 23 ha. L’impianto si compone di:

- pannelli fotovoltaici raggruppati in tre lotti (A+B e C);
- n. 2 cabine di gestione utente, una per i lotti A e B e una per il lotto C;
- n. 15 cabine di trasformazione;
- n. 66 inverter di stringa;
- n. 1.521 stringhe fotovoltaiche da 24 moduli
- n. 36.504 moduli fotovoltaici da 640 Wp;

Le opere di connessione si compongono di:

- Elettrodotta MT interrato dello sviluppo di circa 1750 km
- n. 2 cabine di consegna in media tensione a 15kV (denominate “RE MARTINO DY20-2-801218” a servizio dei lotti A e B e “LAND DY20-2-819508” a servizio del lotto C);

E’ prevista l’installazione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino su strutture fisse e montate su pali infissi nel terreno tramite macchine battipalo e senza l’impiego di cls, la massima inclinazione sarà di circa 15° (E-O) e l’altezza massima dei pannelli sarà di circa 2,04 m sul piano campagna la minima 80 cm. I pannelli saranno raggruppati in stringhe da 24 moduli e collegati ad un inverter.

L’impianto fotovoltaico immetterà in rete l’energia elettrica prodotta, al netto degli utilizzi previsti per gli

autoconsumi, connettendosi alla Cabina primaria denominata AT/MT DY00-1-38 1923 CEAT 80160 limitrofa allo stabilimento Pirelli Industrie Pneumatiche S.r.l. Per l'impianto di connessione previsto il proponente non si è avvalso della facoltà di realizzare in proprio i lavori della linea MT che verranno realizzati direttamente a cura di e-Distribuzione S.p.A. secondo quanto indicato nell'ambito delle Soluzioni Tecniche messe a punto dallo stesso Distributore (codice di rintracciabilità n. 419370628 per i lotti A+B e n. 456270538 per il lotto C).

Le cabine di trasformazione e le cabine utente saranno costituite da un modulo prefabbricato standard preassemblato avente dimensioni in pianta pari a circa 5,75 x 2,50 m. La maggior parte delle cabine saranno dislocate lungo la viabilità interna già presente nell'area di intervento ove saranno posizionate anche le due cabine di consegna che costituiranno il punto di connessione alla rete elettrica.

Il progetto, così come integrato a seguito delle consegne del proponente in data 9/12/2025, 11/12/2025, 12/12/2025 e 16/12/2025, prevede inoltre l'attuazione di alcune specifiche misure di mitigazione degli impatti e di mascheramento dell'impianto mediante piantumazione di una fascia arboreo-arbustiva complessa costituita da essenze arbustive autoctone e idonee alle condizioni stagionali che avranno funzione di filtro visivo e di habitat per l'avifauna, l'entomofauna e i piccoli mammiferi. La fascia arborea-arbustiva avrà una profondità di 4 metri, rispettando distanze di minimo 3 metri tra le specie arboree e 0,5 metri tra quelle arbustive, non seguirà precise disposizioni geometriche, ma cercherà di ricreare un "effetto bosco" garantendo l'aspetto di una siepe multifilare con sesto d'impianto irregolare. Tale disposizione garantirà una barriera visiva efficace all'impatto paesaggistico dell'opera. La vegetazione arborea (Frassini e Carpini) sarà messa a dimora a ridosso della recinzione, a circa 0,5 metri, mentre quella arbustiva o piccoli alberi (Ciliegio a grappoli) verso l'interno dell'impianto fotovoltaico. Tra la vegetazione saranno collocate delle cataste di legno allo scopo di offrire rifugio alla piccola fauna. Se ne prevede l'installazione di quattro, una ogni lato del perimetro. All'interno dell'area occupata dai pannelli sarà realizzato un prato polifita con specie melliflue. Per tutto il perimetro dell'impianto la recinzione sarà sopraelevata di almeno 30 cm dal piano di campagna al fine di consentire il passaggio per animali di piccola taglia e per aumentare la diversità ambientale all'interno dell'impianto saranno realizzati dei cumuli di legna e/o mucchi di ciottoli che possano ricreare degli habitat favorevoli per insetti, micromammiferi e rettili.

In sintesi le caratteristiche tecniche dell'impianto sono:

Potenza installata nominale complessiva: 23.362,560 kW

Potenza nominale unitaria del singolo modulo: 640 Wp

Dimensione singolo modulo: 2382×1134×30 mm

Numero totale di moduli fotovoltaici: 36.504

Numero di cabine di trasformazione BT/MT: 15

Numero di cabine di consegna MT: 2

Totale superficie interessata dal progetto: 23 ettari

Cantiere

La realizzazione dell'impianto richiederà complessivamente circa 10-12 mesi di lavori e non comporterà la predisposizione di significative opere provvisorie in quanto gli interventi risultano ubicati in zone pianeggianti e già caratterizzate da una buona accessibilità. I mezzi di cantiere impiegheranno esclusivamente viabilità esistente e, al fine di limitare lo sviluppo di polveri, verranno adottati appositi accorgimenti.

Terre e Rocce da Scavo (TRS)

Sulla base della documentazione tecnica integrativa depositata, la realizzazione dell'impianto comporterà l'esecuzione di una serie di scavi relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dei cavidotti interrati e

delle cabine elettriche e riguarderanno le seguenti lavorazioni:

- realizzazione delle fondazioni delle cabine elettriche prefabbricate di smistamento e servizio i cui scavi si estenderanno fino ad una profondità di circa 0,70 m;
- realizzazione dei cavidotti interni all'impianto i cui scavi avranno una profondità variabile tra 0,70 m e 1,5 m;
- realizzazione delle viabilità interna all'area di impianto con una profondità di scavo stimata in circa 0,4 m; gli scavi saranno a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine prefabbricate di smistamento e servizio e per la realizzazione della viabilità interna, a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT, MT, AT.

Gli scavi saranno comunque entità ridotta e limitati all'asportazione degli strati più superficiali del terreno. E' previsto in via preliminare alla fase di progettazione esecutiva l'esecuzione di un piano di indagini ambientali al fine di caratterizzare i terreni. Qualora siano presenti terreni di riporto, con un contenuto di materiale antropico inferiore al 20% (ai sensi dell'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017), gli specifici campioni dovranno essere sottoposti anche a test di cessione ex D.M. 05.02.98, confrontandone le concentrazioni con i limiti propri dello stesso decreto.

L'inserimento delle opere comporta scavi per un volume totale di circa 3.499 m³ di cui circa 2.641 m³ riutilizzati per i rinterri.

Qualora l'indagine ambientale accerti la non idoneità al riutilizzo in sito di porzioni dei terreni di scavo, gli stessi saranno gestiti in stretta conformità alle vigenti disposizioni di legge in tema di rifiuti e conferiti presso discariche autorizzate.

Dal punto di vista ambientale

Lo Studio preliminare ambientale è stato sviluppato valutando le principali azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali ed evidenziando opportunamente i comparti ambientali e territoriali maggiormente interessati dalle azioni medesime. Dall'esame della documentazione depositata e in considerazione dell'istruttoria tecnica condotta si può delineare il seguente scenario di base:

Territorio, suolo e sottosuolo - Acque superficiali e sotterranee

L'area di intervento è sita in Comune di Volpiano nei pressi della località Cravero e in corrispondenza del confine comunale con la Città di Settimo T.se, posta a nord dell'asse autostradale rispetto al sito in oggetto. Rispetto all'area a nord dell'autostrada, quella a sud è caratterizzata da insediamenti rurali sparsi. Data la posizione strategica fornita dall'autostrada, sono presenti moltissime attività produttive, artigianali ed industriali. Nelle immediate vicinanze del sito in oggetto si trova Cascina Mangarda. L'accesso al fondo avviene da Corso Europa del Comune di Volpiano in corrispondenza dell'imbocco della strada asfaltata esistente internamente al fondo. La zona si presenta come una serie di lotti di terreni ad uso agricolo di proprietà della stessa Cascina Mangarda. Lungo il perimetro sono presenti altre strade, sterrate o in terra battuta. In particolare a nord del fondo vi è un percorso adiacente la massicciata della ferrovia Alta Velocità, che a sua volta costeggia l'autostrada A4 e prosegue fino a ricongiungersi sul lato ovest con Corso Europa. Il confine sud del fondo, costeggia la ferrovia Torino-Milano ed è percorso da un'area boschiva in corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua denominato Bealera nuova.

La cartografia regionale a scala 1:50.000 fa ricadere l'intera area di intervento in seconda classe di capacità d'uso del suolo (Classe II). Dall'esame della "Carta dei suoli" emerge che i suoli presenti nell'area dove si inserisce il progetto sono classificati nei *"Mollisuoli di pianura privi di limitazioni"*.

Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici e idrogeologici, si richiamano di seguito alcune considerazioni emerse in sede di istruttoria tecnica condotta e nell'ambito della stessa Relazione geologica allegata alla documentazione progettuale pervenuta unitamente all'istanza, in base alla quale, al fine di caratterizzare l'area d'intervento dal punto di vista geologico, morfologico e idrogeologico, è stata effettuata un'analisi di carattere bibliografico a cui sono stati affiancati appositi sopralluoghi e indagini in sito, evidenziando i seguenti aspetti:

- il sito si colloca nel settore sud orientale del territorio comunale di Volpiano in prossimità del confine con il comune di Settimo Torinese. La superficie oggetto di intervento afferisce alla Cascina Mangarda ed è posta ad una quota di circa 200 mslm per un'estensione pari a circa 20 Ha, dal punto di vista geomorfologico l'area risulta semi-pianeggiante riconducibile al settore medio-distale del vasto conoide alluvionale prodotto dallo Stura di Lanzo;
- gli studi eseguiti hanno evidenziato la totale assenza di dislivelli, incisioni e fenomeni erosivi e in conseguenza non si è rilevata la presenza di processi di instabilità in atto o potenziali;
- tutta l'area risulta al di fuori della perimetrazione delle Fasce Fluviali proposta dal P.A.I.;
- le osservazioni condotte a livello del luogo di intervento e del suo intorno significativo circostante non hanno evidenziato l'esistenza dei fenomeni dissestivi di carattere locale in atto o potenziali e tali da non rendere attuabili gli interventi. La pericolosità geomorfologica ed idrogeologica risulta di basso grado con valori più significativi relegati alle fasce prossime alla Bealera che delimita verso Sud la superficie di intervento e ove non dovranno esser posizionati elementi tecnologici;
- le previste opere non sono tali da pregiudicare negativamente il contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dei luoghi. Le perturbazioni indotte al territorio, infatti, possono considerarsi ininfluenti e non in grado di incrementare la pericolosità geologica gravante sui luoghi e le condizioni di rischio gravanti sulle aree antropizzate poste nell'intorno circostante significativo della superficie di intervento;
- i materiali costituenti i primi metri del sottosuolo sono litologicamente rappresentati da terreni fini a formare uno strato potente da alcuni decimetri sino a circa 1.6 m ai quali seguono terreni via via più grossolani. Geotecnicamente si tratta di terreni incoerenti con caratteristiche scadenti nei primi livelli e via via migliori con la profondità;
- lo studio condotto ha evidenziato un assetto litostratigrafico nel complesso omogeneo con terreni via via più competenti con la profondità. Quanto rilevato permette di escludere l'esistenza di anomalie stratigrafiche legate al sito di intervento in grado di amplificare in modo significativo gli effetti degli eventi sismici attesi. L'assetto litostratigrafico ed idrogeologico del sottosuolo e le caratteristiche geotecniche dei materiali che lo definiscono permettono di escludere la presenza di strati di terreno liquefacibili;
- la natura del suolo e dei primi strati del sottosuolo restituisce un grado di corrosività dei terreni basso;
- la soggiacenza media della falda freatica per l'area d'interesse è di circa 1,8 - 4 m dal locale piano campagna;
- in base alla suddivisione sismica del territorio nazionale proposta dall'O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i., sia il Comune di Volpiano che il Comune di Settimo ricadono in Zona 3;

Con riferimento alle presenti tematiche non sono state evidenziate criticità o particolari problematiche connesse alla possibile attuazione dell'iniziativa in progetto. La relazione geologica allegata all'istanza valuta le soluzioni progettuali proposte e le opere in progetto idonee, in quanto compatibili con l'equilibrio idrogeologico del territorio e con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito, nonché con quelle geotecniche dei terreni oggetto di intervento, pur richiedendo specifici approfondimenti e introducendo determinate misure di cautela.

In sintesi, sulla base delle evidenze documentali, delle previsioni progettuali e dei contributi tecnici acquisiti, non si attendono effetti negativi e significativi sulle componenti suolo e sottosuolo e acque superficiali e sotterranee pur con la necessità di fissare alcune prescrizioni e raccomandazioni a piena sicurezza del sito di intervento e delle stesse installazioni tecnologiche.

Rifiuti

La fase di dismissione delle opere rappresenta la fase più significativa in termini di produzione, gestione e smaltimento/recupero di materiali in quanto contempla la necessità di dismettere, separare, recuperare e conferire a centro di recupero autorizzato ovvero a discarica autorizzata tutte le componenti costituenti

l'impianto. La documentazione integrativa include un piano di dismissione dell'impianto con ripristino dello stato dei luoghi e restituzione dell'area all'uso agricolo in cui sono proposte specifiche considerazioni in ordine alla futura gestione dei rifiuti ivi prodotti. Non si ha evidenza di impatti negativi e significati correlati alla gestione dei rifiuti.

Rumore

E' stata resa disponibile con il progetto una valutazione di impatto acustico riferita all'impianto fotovoltaico. Nell'analisi della zonizzazione acustica, l'area dove sorgerà il campo fotovoltaico, sulla base del PRGC del Comune di Volpiano è classificata come "*area III- di tipo misto*" e i risultati dello studio condotto hanno evidenziato come le emissioni e le immissioni stimate dell'impianto in progetto rientrino nei limiti previsti da tale zonizzazione acustica; relativamente alla fase di cantiere le fonti di rumore saranno collegate all'esercizio dei mezzi d'opera e alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere e, in tutti i casi, esclusivamente diurne e limitate ad una fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00. Nel complesso, sulla base di quanto emerso e valutato, non si attendono impatti negativi e significativi correlati alla componente rumore; ciò pur con la necessità di fissare specifiche raccomandazioni in particolare in relazione alla prevista fase di cantiere.

Biodiversità

Il territorio in cui si inserisce la proposta di intervento si caratterizza per la presenza di un paesaggio agricolo marcatamente antropizzato e assai prossimo ad aree produttive e caratterizzato dalla presenza di importanti infrastrutture di servizio e di trasporto.

Le formazioni forestali presenti nell'area di intervento sono riferibili all'associazione dei Querce-carpineti, tipica dei boschi misti mesofili dominati da querce e carpini e che tuttavia si presentano talvolta degradate per l'ingresso di specie alloctone; vi è poi presenza di Robinieti e, lungo le aree limitrofe ai corsi d'acqua, si rinvenivano anche formazioni più tipicamente ripariali a Pioppeti e Saliceti.

L'area agricola oggetto di intervento risulta attualmente coltivata ed interessata da un'alternanza di colture intensive prevalentemente cerealicole e di porzioni di superfici a prato sfalcato: essa si colloca in corrispondenza di un varco ecologico identificabile, nell'ambito del PTGM adottato da questa Città metropolitana, quale spazio libero tra aree edificate funzionale alla continuità ecosistemica e paesaggistica e ove il vicino corso della Bealera Nuova con la relativa fascia vegetata ad essa limitrofa, posto a sud/sud ovest dell'impianto in progetto, costituisce un importante corridoio ecologico che consente presumibilmente alla fauna di attraversare sia la linea ferroviaria Alta Velocità, sia l'Autostrada A4 TO-MI.

In tale contesto l'iniziativa in progetto propone la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra che determinerà un certo periodo di sospensione delle attuali pratiche agricole intensive e che integra specifiche attenzioni e apposite misure di mitigazione dei possibili impatti con le quali si intende preservare e altresì incrementare localmente la biodiversità e che, in tutti i casi, non determinerà alcuna interruzione della funzionalità del corridoio ecologico rappresentato dalla Bealera Nuova di Settimo T.se. Ai fini della posa dei moduli fotovoltaici l'intervento esclude l'impiego di miscele cementizie e prevede un totale inerbimento di copertura su tutta l'area oggetto di intervento (ad eccezione della viabilità di servizio) con un miscuglio bilanciato di sementi per prati fioriti con specie erbacee spontanee da fiore compatibili con il sito di intervento a costituire un prato polifita in grado di limitare l'ingresso di specie infestanti o alloctone consentendo al contempo di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo e incrementandone lo stoccaggio di carbonio. Sono inoltre previste specifiche fasce di mitigazione perimetrali all'impianto costituite da siepi naturaliformi di spessore minimo pari a 4 m, costituite da un doppio filare di essenze autoctone arbustive e arboree.

Il progetto prevede inoltre particolari accorgimenti e pratiche colturali atti alla corretta gestione nel tempo del popolamento erbaceo e delle siepi perimetrali; inoltre per evitare che il campo fotovoltaico divenga una zona del tutto interclusa per la fauna terrestre la recinzione perimetrale da installare a delimitazione dell'area di impianto, realizzata con rete inossidabile messa in opera senza utilizzo di plinti di sostegno in cemento

risulterà sollevata da terra grazie ad un franco minimo di circa 25-30 cm. In questo modo l'impianto garantirà il transito alla fauna minore.

In sintesi, valutata la particolare tipologia di progetto, così come perfezionata alla luce delle integrazioni progettuali rese disponibili in corso di istruttoria, e lo specifico contesto di intervento, non emerge evidenza di possibili ricadute negative e significative sulla componente biodiversità del sito di intervento conseguenti all'attuazione dell'iniziativa ma risulta necessario fissare specifiche raccomandazioni a piena tutela del contesto di intervento al fine di garantire la permeabilità del corridoio ecologico entro il quale ricade il progetto.

Paesaggio e beni archeologici

I limiti territoriali oggetto di intervento, così come anche precisato all'interno della documentazione progettuale resa disponibile, non presentano interferenze con le aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Si segnala tuttavia un'immediata adiacenza delle opere in progetto con aree tutelate dall'art. 142 comma 1 lett. g) - *"I territori coperti da foreste e da boschi"*.

Nel complesso, alla luce dell'istruttoria condotta, in considerazione delle specifiche misure di mitigazione adottate in sede progettuale, si ritiene che l'impianto fotovoltaico in progetto non determini impatti significativi e negativi sulla componente paesaggio. L'area di intervento risulta infatti caratterizzata da alcune formazioni vegetali ad impronta lineare più o meno continue, in alcun modo interferite dai lavori, che consentono di frammentare in parte la visuale interponendo elementi di schermatura e consentendo la percezione visiva del futuro impianto solo nelle immediate vicinanze. Il progetto adotta moduli FT posizionati su strutture fisse di altezza massima contenuta e pari a circa 2,04 m e prevede inoltre specifiche misure di mitigazione dei possibili impatti sulla componente paesaggio che si ritengono fondamentali al fine di un corretto inserimento paesaggistico e ambientale dell'installazione nel contesto di intervento.

Per quanto in ordine alla tutela archeologica del sito, lo stesso contributo prot. 22002-P/2025 rilasciato dalla competente Soprintendenza rileva come l'area di previsto intervento non sia interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate negli strumenti urbanistici comunali. Essa rientra tuttavia in un settore dell'agro di *Augusta Taurinorum*, oggetto di occupazione agraria e di centuriazione in epoca romana e percorsa da importanti vie di comunicazione. In particolare essa si colloca a circa 1 km a Ovest degli impianti rurali di età romana rinvenuti presso Cascina Bologna e Loc. Braida del vicino Comune di Brandizzo. Inoltre nel corso dei lavori di realizzazione dello svincolo Brandizzo Ovest-Volpiano Sud dell'Autostrada A4, limitrofo ai terreni oggetto di intervento, sono emersi i resti di una struttura in ciottoli e laterizi, interpretata come preparazione di un rilevato stradale a schiena d'asino che ha restituito sulla superficie materiali del XVIII secolo. Rinvenimenti e cospicui affioramenti di materiali di età romana si sono inoltre verificati a più riprese in territori di Settimo T.se, presso lo stabilimento Pirelli, nelle aree interessate dalla realizzazione dell'elettrodotto in progetto per la connessione dell'impianto alla esistente Cabina primaria. Per quanto segnalato dalla competente Soprintendenza l'area è dunque da ritenere a rischio archeologico. In tal senso, considerata l'estensione complessiva dell'intervento in progetto, che prevede determinati interventi di scavo per la posa di cavidotti di collegamento e per le cabine elettriche e pur in assenza di evidenze dirette o provvedimenti di tutela in essere, risulta necessario fissare specifiche raccomandazioni a piena tutela del contesto di intervento.

Considerato che:

- le opere in progetto, ai sensi di legge, risultano essere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e altresì ricomprese all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quali opere, impianti ed infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;
- il progetto adotta inoltre specifiche soluzioni allo scopo di impedire la perdita di fertilità del suolo e il decremento della qualità paesaggistica e ambientale del sito e che consentiranno, in fase di dismissione, di riportare l'area d'intervento all'uso agricolo originario; determinate misure di mitigazione e accorgimenti

tecnici progettuali consentiranno di migliorare nel complesso l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, a tutto favore del recupero e della conservazione del suolo agricolo;

- il progetto non interferisce con i corridoi vegetati pre-esistenti in loco e l'introduzione di una siepe perimetrale naturaliforme a composizione mista arboreo-arbustiva con funzione di mascheramento consentirà di contenere i possibili impatti migliorando nel complesso l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, a tutto favore del suo corretto inserimento ambientale e paesaggistico e offrendo occasione di locale incremento della biodiversità;
- il progetto comporta la sottrazione temporanea di una certa superficie di terreno ad oggi destinata ad un uso agricolo intensivo e per un tempo corrispondente al ciclo di vita utile dell'impianto stimato in circa 25-35 anni; al termine della sua vita utile è prevista la completa dismissione dell'installazione tecnologica con il completo ripristino dello stato dei luoghi;
- le informazioni fornite dal proponente ai fini della presente istruttoria, così come integrate in relazione alle specifiche richieste di approfondimento formulate, sono risultate idonee e sufficienti ai fini del corretto svolgimento della procedura ed in particolare ai fini della valutazione dei potenziali impatti delle opere sui fattori sensibili in relazione alla tipologia di intervento ed in particolare sulle diverse matrici ambientali;
- sulla base di quanto emerso e valutato, l'impianto in progetto, pur presentando taluni elementi di criticità e alcune necessità di approfondimento, non determina impatti negativi e significativi sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate; nel merito gli impatti individuati sono tali da poter essere oggetto di opportuna mitigazione secondo quanto già previsto nel progetto presentato e di seguito ulteriormente rafforzato, eventualmente integrato con ulteriori specifiche prescrizioni da parte degli enti competenti nell'ambito del successivo iter autorizzativo dell'opera.

Ritenuto che:

sulla base delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato.

a) Raccomandazioni - adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico-ambientali il cui recepimento, nell'ambito del progetto "definitivo" o di maggior dettaglio, dovrà essere verificato nel corso del successivo iter finalizzato al rilascio, a favore del progetto medesimo, dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.:

1. Stanti le novità normative intervenute in corso di istruttoria con il D.L. n. 175/2025 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1 della L. 15 gennaio 2026 n. 4, sarà cura del proponente verificare la piena attuabilità del progetto in considerazione della superficie agricola effettivamente da considerare idonea *ex lege*. Si suggerisce pertanto, prima della presentazione della domanda di Autorizzazione Unica ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i., di rivedere ed eventualmente aggiornare la progettazione ai fini della futura possibile autorizzabilità e realizzabilità dell'intervento.
2. Con riferimento ai contributi istruttori rilasciati dalla Città di Settimo T.se si dovrà aver cura di proporre specifici approfondimenti e nuove verifiche che, a partire dagli aggiornamenti progettuali eventualmente introdotti in conseguenza delle verifiche di cui al precedente punto 1., consentano di attestare la conformità urbanistica dell'intervento nonché la piena sicurezza idraulica e idrogeologica del contesto di intervento e dell'intorno di progetto; in tal senso l'intervento dovrà rispettare tutte le previsioni e limitazioni di cui ai vigenti PRGC dei Comuni interessati e particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare e descrivere le possibili modificazioni/interferenze dell'intervento in progetto circa la permeabilità dei suoli e nei confronti dei tracciati di scorrimento delle canalizzazioni secondarie esistenti sull'area anche in relazione alle correlazioni con il corso della Bealera Nuova, nonché sui canali secondari che gravitano in direzione Brandizzo; ciò con riferimento alla dinamica del deflusso delle acque provenienti da monte in considerazione di eventi meteorici di notevole intensità e al fine di mitigare

potenziali problematiche legate a locali allagamenti a valle a causa della trasformazione prevista. In tutti i casi il proponente è chiamato a preservare nel tempo funzionalità e officiosità idraulica del reticolo irriguo e più in generale del reticolo idrografico superficiale nel rispetto della vocazione agricola del territorio oggetto di intervento e anche allo scopo di tutelare l'intorno di progetto e le stesse opere tecnologiche proprie del nuovo impianto in progetto da ogni possibile rischio idraulico; il progetto, in considerazione di tutte le fasi di preparazione dell'area, di realizzazione dei manufatti, di messa in opera delle singole installazioni e fabbricati, di eventuali trasformazioni o ripristini successivi e altresì di futura dismissione dell'impianto, dovrà inoltre aver cura di limitare al massimo ogni possibile fenomeno di perdita della naturale permeabilità del suolo; in tal senso non si dovrà prevedere posa di materiale impermeabile nell'area dell'impianto ad esclusione delle limitate superfici giocoforza interessate dai basamenti di box, cabine, ecc e la nuova viabilità di servizio in progetto dovrà risultare permeabile;

3. dovrà essere valutata la reale soggiacenza della falda dal piano campagna e, in sede di progettazione di maggior dettaglio e di attuazione dei lavori, dovranno essere adottate particolari attenzioni e, se del caso, dovranno essere previsti specifici accorgimenti tecnico-progettuali a tutela della falda e delle stesse opere in progetto;
4. in virtù della non puntuale delimitazione nel vigente Piano Paesaggistico Regionale delle zone gravate da usi civici - il proponente è chiamato ad approfondire ai fini della fase autorizzativa successiva l'eventuale interferenza dell'intervento in progetto con il bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; ciò anche allo scopo di appurare l'eventuale necessità di autorizzazione paesaggistica dell'intervento;
5. sulla base di quanto valutato ed emerso e in relazione al rischio archeologico segnalato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, allo scopo di scongiurare ogni possibile impatto significativo e negativo su eventuali preesistenze archeologiche conservate nel sottosuolo e di limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori, ai fini della successiva procedura di Autorizzazione Unica ex art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, dovranno essere eseguite delle verifiche archeologiche preliminari concordate con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino e senza oneri per quest'ultima; sulla base di quanto indicato nel contributo prot. n. 22002-P/2025 richiamato in premessa e reso disponibile al proponente contestualmente alla notifica del presente provvedimento, si ricorda inoltre che la realizzazione del collegamento dell'impianto di produzione alla rete elettrica nazionale è comunque soggetta a Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA);
6. la siepe perimetrale prevista lungo l'intero perimetro dell'impianto di profondità pari ad almeno 4 m dovrà risultare posizionata esternamente alla recinzione del campo fotovoltaico; per le aree ricadenti in Comune di Settimo T.se, la progettazione dovrà tener conto del "Regolamento comunale per il verde pubblico e privato" del Comune di Settimo T.se pertanto si invita il proponente a prendere preventivo contatto con i competenti Uffici della Città di Settimo T.se per la fase di progettazione successiva;
7. fatto salvo quanto potrà emergere sulla base delle verifiche di cui al sopra riportato punto 1., allo scopo di rafforzare la rete ecologica locale dovrà essere progettato e proposto, a cura di tecnico di comprovata esperienza in ambito forestale/naturalistico, un intervento di ampliamento e riqualificazione del corridoio vegetato posto a sud del lotto "C" lungo il corso della Bealera Nuova di Settimo con messa dimora di nuove essenze arboree e arbustive rigorosamente autoctone e di certificata provenienza; a tal fine si suggerisce un confronto preventivo con i competenti Uffici di questa Città metropolitana e della Città di Settimo T.se;
8. ai fini della corretta gestione delle eventuali specie vegetali alloctone presenti nell'area di intervento, allo scopo di contrastarne la possibile diffusione ovvero, al contempo, di impedire l'ingresso di possibili ulteriori specie esotiche e invasive e ai fini della corretta attuazione delle fasi di cantiere e di esercizio e altresì di futura dismissione dell'impianto, la progettazione dovrà aver cura di recepire le pertinenti indicazioni di cui alle Linee guida regionali approvate con D.G.R. del Piemonte 12 giugno 2017, n. 33-5174 (B.U.R.P. n. 26/2017); in tutti i casi, nell'attuazione dell'intervento e al fine di tutelare la

biodiversità della zona, si dovrà aver cura di impiegare esclusivamente essenze arboree, arbustive o erbacee autoctone e di verificata provenienza al fine di tutelare la biodiversità della zona, si chiede inoltre di non seminare la facelia (*Phacelia tanacetifolia*) che è una specie esotica; essa potrà essere sostituita con essenze autoctone che abbiano una buona produzione nettariana; a titolo puramente esemplificativo si citano *Dacus carota*, *Carum carvi*, *Potentilla* sp. e *Filipendula* sp., taxa di origine autoctona nonché specie nutrici di diverse specie di lepidotteri; inoltre si chiede di introdurre fra le specie da impiegare per la costituzione della copertura erbosa sul campo anche essenze autoctone non leguminose tra cui si cita a puro titolo esemplificativo il *Taraxacum officinale*;

9. dovrà essere definito ed attuato uno specifico piano di monitoraggio e di manutenzione della siepe arborea-arbustiva perimetrale e delle coperture erbacee prevedendo nel tempo il ripristino delle fallanze ed eventuali irrigazioni di soccorso; dovrà inoltre essere presa in considerazione e attentamente valutata, se del caso con il proprietario del fondo, l'esigenza di mantenere il bosco di neoformazione e le siepi perimetrali anche a seguito dell'attuazione degli interventi di dismissione dell'impianto quali elementi utili all'incremento della diversità ambientale della pianura sede di intervento e a vantaggio della fauna selvatica;
10. in considerazione dell'ampia superficie occupata, internamente all'area recintata, dovranno essere previsti specifici interventi rivolti all'aumento della diversità ambientale del sito ed in particolare alla creazione di habitat favorevoli all'insediamento della microfauna; nello specifico, in adiacenza alla recinzione perimetrale, o in altre posizioni che comunque non interferiscano con le future operazioni di sfalcio e con i futuri interventi di manutenzione del sito e delle installazioni, dovranno essere posizionate cataste di legna e mucchi di ciottoli di varia pezzatura;
11. così come dichiarato nell'ambito della documentazione integrativa resa disponibile dal Proponente, dovrà essere sviluppata una Valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla fase di cantiere;
12. per quanto in ordine al sopra richiamato vincolo aeronautico, in sede di progettazione di maggior dettaglio si dovrà aver cura di prendere contatto preventivo con i competenti Uffici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) al fine di individuare eventuali adempimenti ovvero specifiche necessità di approfondimento dei contenuti tecnici del progetto, richiesti in relazione alla sicurezza della navigazione aerea;
13. in merito alle possibili interferenze delle opere in progetto con le infrastrutture del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, evidenziate nel parere prot. 98393/2025 di SMAT S.p.A., richiamato in premessa e reso disponibile al proponente contestualmente alla notifica del presente provvedimento, dovrà essere predisposto un adeguato approfondimento progettuale che tenga in considerazione le prescrizioni specificate da condividersi con la stessa SMAT S.p.A.;
14. per la successiva fase di progettazione di maggior dettaglio si dovrà inoltre aver cura di prendere preventivamente contatto con la Direzione Viabilità 1 di questa Città metropolitana per la soluzione, già in sede progettuale, delle possibili interferenze delle nuove opere con le infrastrutture viarie di competenza nel rispetto delle indicazioni di cui al parere rilasciato con prot. n. 216165/2025 richiamato in premessa e reso disponibile al proponente contestualmente alla notifica del presente provvedimento.

b) Ulteriori Adempimenti e indicazioni

Il proponente nell'attuazione del progetto è tenuto inoltre al rispetto dei seguenti ulteriori adempimenti o indicazioni.

1. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela e l'integrità delle opere, strutture ed infrastrutture comunali o private preesistenti e degli eventuali sottoservizi presenti in loco; a lavori eseguiti tutti i luoghi oggetto di intervento dovranno risultare ripristinati a regola d'arte; il ripristino della rete viaria oggetto di intervento dovrà risultare tale da non alterare lo stato attuale anche delle eventuali strade o piste sterrate interessate;
2. la gestione dell'impianto dovrà aver cura di evitare le concimazioni minerali e i diserbanti sul popolamento erbaceo e sulle colture lasciando alla libera evoluzione lo sviluppo della cotica erbosa; i tagli saranno

inoltre da programmare in modo tale da permettere alle specie erbacee di giungere a fioritura al fine di consentire l'insediamento di insetti impollinatori e dell'entomofauna caratteristica dei prati stabili e preferibilmente dopo la spigatura o la disseminazione, in modo da garantire anche la rinnovazione naturale della cotica erbosa; per consentire ad eventuali selvatici che avessero nidificato a terra di fuggire, si consiglia di effettuare i tagli in senso centrifugo (dal centro verso la periferia dell'area) e che gli sfalci siano realizzati con macchine agricole a bassa velocità di transito (non superiore a 10 km/orari) dotate di barre falcianti posizionate a 15 cm da terra e/o dotate di barre di involo e/o di emettitori di ultrasuoni;

3. per le operazioni di periodico lavaggio dei pannelli non dovranno essere utilizzati detergenti o altre sostanze chimiche inquinanti e dovranno essere adottate idonee misure di risparmio idrico; in tutti i casi dovrà essere evitato il consumo di acque destinate al consumo umano;
4. durante le fasi di cantiere, di recupero ambientale e di successivo ripristino dell'originario stato dei luoghi si dovrà aver cura di gestire gli orizzonti superficiali del suolo in modo tale da evitarne il degrado e prestando attenzione affinché essi vengano riposizionati in sito nel giusto ordine; in particolare, al fine di garantire le condizioni migliori per l'insediamento di una coltre erbacea superficiale e di conservare le funzionalità ecosistemiche del suolo, si ritiene opportuno che i movimenti terra necessari al livellamento delle superfici secondo le quote di progetto o i recuperi di materiali da scavo in loco vengano realizzati a seguito di preventiva asportazione e accantonamento dello strato agrario (top soil) da ridistribuire in superficie al termine delle operazioni;
5. laddove il continuo e prolungato passaggio dei mezzi d'opera comporti (o abbia comportato) la compromissione della cotica erbosa preesistente ovvero in tutti i casi di eventuale compromissione della stessa, detta copertura dovrà essere ripristinata attraverso la semina o trasemina di specie idonee alle condizioni sito-specifiche e al ripristino delle colture;
6. gli scavi per la posa degli elettrodotti su suolo libero dovranno essere attuati con le dovute attenzioni in un'ottica di massimo contenimento degli impatti sulla componente suolo ed evitando l'impiego di cemento;
7. le attività di indagine e caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo richieste a norma del D.P.R. n. 120/2017 dovranno essere svolte obbligatoriamente prima dell'avvio dei lavori;
8. tutte le piste/aree di transito dei mezzi d'opera in fase di cantiere dovranno essere soggette a periodica bagnatura al fine di minimizzare il sollevamento polveri e i mezzi in entrata e uscita dal cantiere, qualora trasportino materiale polverulento, dovranno essere telonati;
9. in tutti i casi qualora le attività di cantiere dovessero comportare il superamento dei limiti acustici normativi, si evidenzia l'onere in capo al proponente di richiedere, per queste ultime, un'autorizzazione in deroga al superamento temporaneo dei valori limite di immissione, così come previsto a norma di legge;
10. dovrà essere adottato e definito un piano di prevenzione e gestione dei possibili sversamenti accidentali connessi alle operazioni di cantiere e un piano di prevenzione e gestione delle polveri la cui attuazione dovrà essere posta in capo ad un responsabile sicurezza che, insieme al Direttore Lavori, sarà tenuto al monitoraggio della corretta conduzione delle operazioni di cantiere nel rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni e delle previsioni di progetto;
11. dovranno essere comunicate alla U.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana, ad ARPA Piemonte le date di avvio e di conclusione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori e altresì la data di entrata in esercizio del nuovo impianto al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 è stata approvata la

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.L. n. 153/2024 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).";
- la D.G.R. del Piemonte 7 luglio 2025, n. 10-1331 "Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di Verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024";
- il D.Lgs. n. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118" e s.m.i.;
- il D.L. n. 175/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili." convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 15 gennaio 2026 n. 4;
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il D.Lgs. n. 199/2021 "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e s.m.i.;
- il D.L. n. 63/2024 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla L. n. 101/2024;
- il "Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2)" approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 e il Progetto preliminare di Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM)

adottato con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 66 del 22/12/2022;

- la D.C.R. del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del "Piano Energetico Ambientale Regionale";
- la D.G.R. del Piemonte 31/7/2023 n. 58-7356 "Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021" come modificata con D.G.R. 23/10/2023 n. 26-7599;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento del suolo e delle attività di bonifica, messa in sicurezza, gestione rifiuti" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90 - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003 n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **il progetto di nuovo impianto solare fotovoltaico a terra** da realizzare nel territorio dei Comuni di Volpiano e Settimo Torinese e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, presentato da LANDENERGY 4 S.r.l. con sede legale in Pocapaglia (CN), strada san secondo n. 15, C.F./P.IVA 04147180048, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 5, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. di stabilire che la predetta esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, delle **raccomandazioni** richiamate in premessa alla **lettera a)** e degli **adempimenti** di cui alla successiva **lettera b)**;
3. di stabilire che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VIA, ivi incluse tutte le misure di mitigazione e compensazione previste; fatto salvo quanto diversamente previsto e da attuare in recepimento di raccomandazioni, prescrizioni ed adempimenti di cui al presente provvedimento, **qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame** della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Torino;
4. di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento **ha efficacia temporale per anni sette** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di

specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

5. di dare atto che, ai sensi della normativa attualmente vigente di cui in premessa (D.L. n. 175 del 21 novembre 2025 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 4/2026 ed entrato in vigore ad istruttoria avviata, alla data odierna, l'iniziativa progettuale in oggetto risulta solo in parte realizzabile; in tal senso resta ferma la responsabilità in capo al Proponente di svolgere le opportune valutazioni allo scopo di proporre, in una fase successiva e ai fini delle richieste procedure autorizzative/abilitative, eventuali modifiche alla configurazione progettuale tali da rendere effettivamente attuabile l'iniziativa in progetto, nelle more di eventuali nuovi aggiornamenti del predetto quadro normativo di riferimento e altresì della possibile definizione dei previsti provvedimenti regionali finalizzati all'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti FER, ulteriori rispetto a quanto ad oggi disciplinato nell'ambito del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. e fermo restando quanto richiamato al punto 3 del presente dispositivo;
6. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
7. di demandare alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato unitamente ai pareri e contributi pervenuti agli atti del procedimento e citati in premessa, nonché la sua pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28/01/2026

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano